Unione Montana Alto Astico Prot. n. 0000494 del 08-03-2023 partenza Cat. 6 Cl. 9

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Via Europa, 22 – 36011 ARSIERO (VI)
Tel.0445-740529, e-mail: segreteria@altoastico.it

REGOLAMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

LEGGE REGIONALE 19/08/1996 N°23 E SUCCESSIVE MODIFICHE
D.G.R. n°739 del 02/05/2012
DELIBERA DI CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA ALTO ASTICO N°4 DEL 06/03/2023

TITOLO PER LA RACCOLTA: Per effettuare la raccolta di funghi epigei nel territorio dell'Unione Montana Alto Astico (territorio dei Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone, Valdastico e Velo d'Astico, ad esclusione dell'ambito territoriale del Krojer di proprietà della Regola di Casotto) è necessario munirsi di un'apposita ricevuta di versamento di contributo da esibire unitamente ad un valido documento di identità.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO: I raccoglitori di funghi epigei sono tenuti a versare all'Unione Montana Alto Astico i seguenti contributi, differenziati in base alla residenza e alla tipologia di titolo abilitativo

Soggetti residenti nei Comuni dell'Unione Montana Alto Astico

- **RACCOLTA ANNUALE € 20,00**

Soggetti non residenti nei Comuni dell'Unione Montana Alto Astico

- **RACCOLTA ANNUALE € 75,00**
- **RACCOLTA MENSILE € 45,00**
- **RACCOLTA SETTIMANALE € 25,00**
- **RACCOLTA GIORNALIERA € 10,00**

Per raccolta annuale si intende un periodo di 365 giorni consecutivi dalla data di pagamento, per raccolta mensile o settimanale, un periodo rispettivamente di 30 o 7 giorni consecutivi dalla data indicata dal raccoglitore. Per raccolta giornaliera si intende il giorno indicato dal raccoglitore.

ESENZIONI: Sono esentati dal pagamento del contributo i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico (es. residenti nei Comuni di Arsiero e Lastebasse) per la raccolta esclusivamente nei rispettivi fondi; sono infine esentati anche i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*.
Al fine di consentire i controlli, i soggetti esentati devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*.

LIMITI DI RACCOLTA: La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a **Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie**:

> *Agrocybe aegerita* (Pioppini), *Amanita caesarea* (Ovoli), *Boletus* gruppo *edulis* (Porcini), *Calocybe gambosa* (*Tricholoma Georgii* o Fungo di S. Giorgio, Prugnolo), *Cantharellus cibarius* (Finferlo, gallinaccio), *Cantharellus lutescens* (Finferla), *Clitopilus prunulus* (Prugnolo), *Clitocybe* geotropa, *Craterellus cornucopioides* (Trombetta da morto), *Macrolepiota procera* e simili (Mazza di tamburo), *Morchella* tutte le specie compresi i generi *Mitrophora* e *Verpa* (Spugnola), *Polyporus poes caprae*, *Tricholoma* gruppo *terreum* (morette), *Russula virescens* (verdone).

I limiti di cui sopra possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie. E' vietata la raccolta dell'*Amanita caesaria* allo stato di ovolo chiuso. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.

MODALITA' DI RACCOLTA La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne.
Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore.
È vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie.

Comune di Tonezza del Cimone n.0001515del09-03-2023arrivoCat.6Cl.9

GIORNATE DI RACCOLTA: La raccolta dei funghi è consentita nelle giornate di **Martedì, Sabato, Domenica** e in tutte le festività infrasettimanali, oltre che nella giornata dell'8 Settembre.
I residenti nell'Unione Montana Alto Astico possono effettuare la raccolta anche nelle giornate di **Mercoledì** e **Venerdì**.

DIVIETI DI RACCOLTA: La raccolta di funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione: nelle riserve naturali integrali,nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione,nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale ed in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali (i funghi sono concentratori di elementi inquinanti). La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.

SANZIONI AMMINISTRATIVE: Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da € 50,00 a € 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo per la raccolta;
- da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita o in violazione delle limitazioni temporali disposte dalla Giunta regionale;
- euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
- euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita per la specie *Armillaria mellea* (chiodini);
- da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai seguenti divieti o prescrizioni: la raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie; per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza; è vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso;
- da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni sulle modalità di raccolta.

Ogni violazione delle norme contenute nella L.R. 23/96, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza.
Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo l'eccedente, in caso invece di violazione alle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.
Nei casi di recidiva delle violazioni l'autorizzazione alla raccolta dei funghi viene revocata.
All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.

Comune di Tonezza del Cimone n.0001515del09-03-2023arrivoCat.6Cl.9

MODALITA' DI VERSAMENTO Il contributo costituente titolo per la raccolta può essere versato secondo le seguenti modalità:

- Acquisto permessi presso gli Uffici dell'Unione Montana o presso gli Esercizi Convenzionati con la stessa (elenco disponibile sul sito dell'Unione Montana www.altoastico.it)
- Versamento tramite il portale PagoPA nell'apposita sezione del sito dell'Unione Montana (www.altoastico.it)

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio di Piano Sviluppo Multiservizi
Tel.0445-712707, mail : m.vivona@altoastico.it

Aggiornato a Marzo 2023